



Segreteria Generale
UIL PA – Penitenziari
Tel. 06 – 71544603 /Fax 06- 233243514

Proposta di Disegno di Legge
- Riorganizzazione del Corpo di Polizia Penitenziaria -

Redatto da : **Segreteria Generale UIL PA Penitenziari**
COFUPP (Comitato Funzionari Polizia Penitenziaria)

RELAZIONE TECNICA

Il Corpo degli agenti di custodia ha avuto un ordinamento civile fino al 1945, per effetto del regio decreto 30 dicembre 1945, n. 2584.

Nel 1945, per effetto del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, poi integrato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, l'ordinamento fu militarizzato e l'organismo trovò collocazione tra le Forze armate e le Forze di polizia.

Dal 1991, per effetto della legge 15 dicembre 1990, n. 395, l'ordinamento è stato ancora demilitarizzato in funzione del nuovo organismo, appunto la Polizia penitenziaria.

In questo atto non verrà dato rilievo alla organizzazione antecedente al 1945 (anche se qualche significativo richiamo si renderà indispensabile, nonostante i sessanta anni trascorsi), apparendo preminente, ancorché per sintesi, l'evoluzione delle vicende giuridiche e sostanziali dell'organismo, sotto i profili organizzativi, gerarchici, strutturali, tecnici ed operativi dopo il 1945 e dopo il 1990, vale a dire dall'origine dei due ordinamenti, militare e civile, rispettivamente, per verificare, in comparazione, la plausibilità e la portata dello sforzo innovativo.

Dunque il Corpo degli agenti di custodia, militare, aveva la seguente configurazione:

- **era inserito nella Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia;**
- **era amministrato da un ufficio centrale di tale Direzione generale entro cui era collocato il comandante del Corpo titolare di un ufficio di comando, entrambi di valenza meramente nominale (residuale la sostanza);**
- **a livello periferico regionale l'organismo si avvaleva di ufficiali trasformati, pomposamente, in comandanti di comandi regionali di cui non v'era traccia di fonte normativa;**
- **a livello periferico regionale, per effetto di competenze legislativamente attribuite, l'organismo supposeva la figura dell'ispettore distrettuale (oggi provveditore regionale), provvista di una certa superiorità funzionale, non anche gerarchica;**
- **a livello periferico locale l'organismo era distinto nei reparti degli istituti penitenziari, posti al comando, nominale, di un maresciallo con subordinazione funzionale e non gerarchica anche se, di fatto, il direttore dell'istituto, era capo assoluto del personale militare in sede, riconosciuto da alcuni tribunali militari, altresì, unico titolare del potere di richiesta di procedimento penale per reati militari, in quanto considerato comandante di Corpo;**
- **disponeva di scuole di addestramento e di formazione, di un servizio di trasporto automobilistico militare, di un servizio navale militare e di alcuni poligoni di tiro;**
- **era equipaggiato ed armato secondo i livelli, quasi sempre minimi, delle previsioni relative alle Forze di polizia.**

Ex lege, il Corpo dipendeva gerarchicamente dal Direttore generale, dal Comandante del Corpo, dagli altri superiori, appunto, gerarchici e, malgrado il silenzio normativo, per tacita tolleranza di un potere di autoinvestitura, anche dal Direttore dell'Ufficio centrale preposto alla amministrazione complessiva del personale, il quale esercitava ogni pertinente potere di superiorità e di comando senza limitazioni di sorta.

Fatta, pertanto, salva la figura del Direttore generale, in quanto capo dell'Amministrazione e, quindi, capo del personale tutto, le altre figure appena individuate, variamente apicali, pur destinate, di massima, al governo amministrativo e di intervento degli agenti di custodia, secondo la legge, nella lettura e nella conseguente interpretazione, adattata alle circostanze, si appropriavano di investiture e di discendenti poteri assai controversi, a volte contraddittori.

Ed infatti:

1. Il Comandante del Corpo e gli altri ufficiali, pur privi di codificati poteri di intervento autonomo, fatta eccezione di quelli di principio ad essi riconosciuti dalla legge istitutiva (mai oggetto di regolamento, ancorché di obbligo) potevano esercitare il sancito potere gerarchico e, per conseguenza, pretendere comportamenti di subordinazione senza limitazioni personali e territoriali ma privi, tuttavia, di retroterra sostanziale;

2. l'ispettore distrettuale, pur essendo normalmente incaricato della supervisione degli istituti, a rigore, nessuna pretesa gerarchica poteva avanzare nei confronti del personale militare perché sprovvisto di titolarità, tant'è che nemmeno a questa figura era dovuto il saluto militare; anche ad esso, tuttavia, era consentito di operare quale figura gerarchica;

3. il direttore dell'istituto penitenziario, di contro, nonostante l'assolutezza della sua superiorità, poteva godere e fare esercizio dei diritti e dei poteri riconosciutigli soltanto nell'ambito funzionale del proprio carcere e nei confronti del proprio personale.

Chiaro è che queste figure, nel loro complesso, a seconda del tacito o espresso consenso, indirizzavano e condizionavano l'andamento amministrativo del Corpo.

Ciò posto, dalla non numerosa legislazione ma, soprattutto, dal tipo di attuazione che ad essa è stata data per oltre mezzo secolo, all'esegeta del tempo, interessato ad una indagine approfondita, motivata, comparata, in breve serena ed obiettiva, finalizzata al sapere, sarebbe venuta in luce una insospettabile situazione giuridica e tecnica cristallizzata nella precarietà, nella confusione, nella condiscendenza alla approssimazione e nella indifferenza.

In un siffatto stato di cose era, pertanto, inevitabile che venissero ad insorgere fermenti riformatori, viepiù insistiti, suscitati ed alimentati da uomini in condizioni professionali a dir poco disagiate, pressoché abbandonati a se stessi, sottoposti a turni di lavoro massacranti, mal pagati, senza tutela, psicologicamente provati dal quotidiano rischio della incolumità personale - segnatamente nei tormentati anni del terrorismo -, disillusi e sfiduciati.

Ecco, allora, prendere connotazione la spinta riformista diretta ad ottenere, al fine, il riconoscimento di sacrosanti principi e l'attuazione di misure concrete atte a superare la pericolosa e non più sostenibile situazione generale incredibilmente difesa da molti fino al limite della possibilità estrema.

Nell'essenziale, quella spinta era, allora, finalizzata:

- al cambiamento di *status*, non apparendo quello militare ancora compatibile con la funzione penitenziaria divenuta non più meramente custodiale;
- all'adeguamento delle piante organiche e delle varie qualiche;
- mantenimento della subordinazione funzionale nei confronti del personale direttivo e dirigente dell'Amministrazione e gerarchica nei confronti del personale delle varie qualifiche del Corpo;
- all'acquisizione di una forte e profonda qualificazione professionale, incentrata su una solida cultura di base, giuridica e tecnica;
- al formale inserimento del personale nei procedimenti e nelle attività del trattamento penitenziario;
- alla chiara determinazione dell'orario di lavoro e alla equa distribuzione dei carichi;
- alla modernizzazione di una struttura amministrativa complessivamente obsoleta;
- alla efficace rappresentatività;
- alla reale equiparazione alle altre Forze di polizia con un proprio comando distinto dalle direzioni amministrative delle varie sedi dell'amministrazione penitenziaria;
- al potenziamento dell'equipaggiamento, dei mezzi e degli strumenti;
- alla vivibilità dell'ambiente professionale.

Questi i principi, queste le aspettative che, invero, la legge di riforma n. 395 del 1990 ha timidamente recepito e tradotto in norme.

Nel decennio della riforma si è continuato a procrastinare tra palleggiamenti di inerzia e resistenze di varia intensità sull'alibi inconsistente della riflessione.

Se all'inizio di questo arco non breve di tempo si fosse dato corso a qualche iniziativa, probabilmente oggi sarebbe disponibile una classe dirigente del Corpo di tale fatta, sufficientemente sperimentata, forse necessitante di qualche aggiustamento, ma non certo ancora da inventare.

Perché è chiaro che una categoria del genere non si improvvisa per effetto di un bando o di una specializzazione da corso

V'è stato, invece, il sotterfugio del tentativo di insabbiamento delle carenze - molti i complici - dietro veli purtroppo abbastanza trasparenti che non hanno protetto dalla curiosità.

L'ordinamento del 1990 aveva probabilmente illuso i presunti nuovi vertici naturali sulla attribuzione di poteri, di spazi, di prestigio: in effetti, personalizzando, quelle qualifiche innovate nient'altro si sono rivelate se non le omologhe di quelle riformate, mutata la denominazione.

Ricacciatene decisamente le aspirazioni e le aspettative ad emergere, esse sono state disinvoltamente ricollocate nell'abituale limbo della sottomissione, appena edulcorata dall'enfasi del dettato normativo assai propagandato, mediante tre formidabili mezzi di persuasione:

quello della equiparazione agli altri, ininfluente la valutazione preventiva del danno derivante dalla pretermissione della diversità di stato, di funzione, di organizzazione, d'ambiente e d'esercizio altrui e, quindi, propria; quello della carriera, per prassi dissociata dalla concreta esigenza, tacita blandizia volta all'avanzamento non negato su per una scala gerarchica di ben sei gradini; quello della progressione stipendiale, secondo la carriera e secondo il tempo della carriera.

Una strategia in fin dei conti comoda soltanto per l'assenso generale, essendo a dir poco perversa a causa della malcurata miopia sulla prevalenza della produttività.

Il difetto, a ben vedere, risale all'origine; prima del 1945, nel 1937, anno della promulgazione dell'archiviato regolamento, erano previste in tabella otto qualifiche.

Dal 1945, militarizzato l'organismo, i gradi gerarchici figli di quelle qualifiche divennero sette.

Dal 1990, anno della riforma, le qualifiche sono divenute dieci.

L'analisi diviene significativa se approfondita con la chiosa sulle funzioni attribuite di norma a ciascuna qualifica (e, prima, a ciascun grado).

Ebbene, l'effetto consequenziale è che alla fascia degli agenti sono demandati compiti di mera esecuzione mentre alle fasce sovrastanti, nonostante la formula, sono demandati sostanzialmente compiti di coordinamento, non potendosi riconoscere, con seria adesione, l'attribuzione di alcuna facoltà di autentico esercizio del comando, secondo il concetto.

Semmai tutt'altro.

Così nel 1937, così nel 1945, così nel 1990 e stando al recente regolamento, così nel 1999.

Dal punto di vista dell'organico una comparazione numerica, inoltre, fa risultare che le fasce sovraordinate ritenute adeguate nell'8 per cento rispetto a quella sottostante nel 1937 vennero potenziate al 14,5 per cento nel 1971, al 16,5 per cento nel 1975, al 18 per cento nel 1981 e nel 1990, come a significare una marcata volontà di corrispondenza ad un onere di servizio vieppiù pressante con il trascorrere del tempo.

In effetti, tale progressione sarebbe stata perfettamente plausibile (magari al confronto con altri organismi) se la prova pratica del contesto operativo non l'avesse ridimensionata ad una sorta di benevola equiparazione attentamente aperta a certi sbocchi di carriera.

Fatto salvo un diverso indirizzo, peraltro nemmeno adombrato.

Insomma una fascia che per principio incontestabile avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento di capacità verticali, per dettato normativo - scrupolosamente attuato - ottenne e mantiene quello delle modeste attribuzioni di coordinamento e di un esemplare concetto, non meglio chiarito.

Con la legge 28 luglio 1999, n. 266, è stato introdotto il ruolo direttivo del Corpo, propagandato quale insigne e meritoria conquista oltreché quale segnale di forte sensibilità verso le aspettative che poco dopo sono svanite con il d.lgs 146 che ha relegato i funzionari a posizioni di pura sottomissione ai direttori degli Istituti con subordinazione gerarchica e funzionale e con funzioni di comandante che per altro già svolgevano gli ispettori.

Altra incompiuta modifica del Corpo che potrà risorgere solo con le modifiche contenute nell'allegato disegno di legge risolvendo annosi problemi, mortificazioni, delusioni e soprattutto quell'amarezza e demotivazione che da anni vive tra gli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria.

Il disegno di legge prevede una direzione generale del Corpo; un Capo che sia un dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla stregua di quanto in essere per tutte le Forze di Polizia; un allineamento, effettivo ed efficace, tenuto conto delle sperequazioni subite e della storia del Corpo e delle funzioni di comando espletate, agli ordinamenti dei ruoli del personale della Polizia di Stato; un ampliamento di compiti istituzionali del Corpo, con la previsione del controllo dei detenuti in esecuzione penale esterna e il presidio delle strutture giudiziarie che consentirebbe il recupero di centinaia di poliziotti, carabinieri e finanzieri da impiegare all'attività di contrasto alla criminalità; un riassetto generale, da realizzarsi mediante decreti legislativi delegati.

DISEGNO DI LEGGE

Riorganizzazione del Corpo di Polizia Penitenziaria

Art. 1.

(Direzione generale del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Nell'ambito del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è istituita la Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Art. 2.

(Comandante Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Il Direttore Generale preposto alla Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria esercita le funzioni di Comandante Generale del Corpo.

Art. 3.

(Nomina a Direttore Generale della Direzione Generale Corpo di polizia penitenziaria)

1. A capo della Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria è preposto un Dirigente Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

2. Il Dirigente Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria preposto alla Direzione Generale di cui al comma 1 è nominato tra i dirigenti superiori del Corpo, muniti di diploma di laurea specialistica conseguito in una delle classi di laurea previste nell'Allegato 1, secondo i criteri e le modalità previste dall'art. 13 della presente legge.

3. Il direttore generale – Comandante Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia; nei suoi confronti si applicano tutte le disposizioni giuridiche ed economiche previste dalla legislazione vigente per i capi delle Forze di Polizia.

4. Il vice comandante del Corpo è nominato con decreto del Ministro della Giustizia su proposta del Comandante Generale del Corpo.

5. Il Dirigente Generale preposto alla Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria esercita tutte le funzioni inerenti alla gestione del personale, assunzioni, assegnazione e trasferimenti, concorsi, promozioni e avanzamento, disciplina, formazione e aggiornamento, servizio sanitario, quiescenza, affari generali, specializzazioni, gruppo operativo mobile, servizio terrestre e navale, servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, istituto nazionale di perfezionamento al tiro, servizio di distribuzione e approvvigionamento per il vestiario, per l'equipaggiamento, per il casermaggio e l'armamento, gestione tecnico operativa e amministrativa del Corpo.

6. La direzione generale del Corpo è articolata in Uffici dirigenziali non generali, come da Tabella D allegata alla presente legge, a cui saranno preposti dirigenti superiori del Corpo.

7. Gli Uffici di cui al comma 6, con decreto del Direttore Generale – Comandante Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria sono articolate in unità organizzative di minore complessità denominate sezioni a cui saranno preposti, in base all'ampiezza delle attribuzioni, compiti e responsabilità, i primi dirigenti o i funzionari direttivi del Corpo.

8. Le sezioni di cui al comma precedente, con decreto del Direttore Generale – Comandante Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria su proposta dei direttori responsabili possono essere, a loro volta, articolate in settori, definendone, altresì, attribuzioni, compiti e responsabilità, al fine di assicurare funzionalità, efficienza e trasparenza all'azione amministrativa.

Art. 4.

(Ruoli del personale e doveri di subordinazione)

1. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria è suddiviso nei seguenti ruoli, secondo l'ordine gerarchico:

- a) ruolo dei dirigenti;
- b) ruolo direttivo;
- c) ruolo degli ispettori;

- d) ruolo dei sovrintendenti;
 - e) ruolo degli agenti ed assistenti.
2. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
- a) del Ministro della Giustizia;
 - b) dei Sottosegretari di Stato alla Giustizia quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
 - c) del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
 - d) del Direttore Generale preposto alla Direzione Generale del Corpo – Comandante del Corpo di Polizia Penitenziaria;
 - e) del Comandante Regionale;
 - f) del Comandante del Reparto o del Nucleo Operativo;
 - g) dei superiori gerarchici.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria hanno doveri di dipendenza funzionale nei confronti dei Direttori Generali delle Direzioni Generali del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Provveditore Regionale, dell'Autorità Dirigente dell'istituto, della scuola e del servizio presso cui sono assegnati. Hanno altresì obblighi di dipendenza funzionale nei confronti dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza nei casi e nei modi previsti dalla legge.
4. La dotazione organica del Ruolo Direttivo e Dirigenziale del Corpo è stabilita secondo le previsioni della Tabella A allegata alla presente legge.
5. L'articolo 9 della Legge 15 dicembre 1990 n. 395, è abrogato.

Art. 5.

(Qualifiche del Ruolo Direttivo e del Ruolo Dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Il ruolo direttivo è articolato nelle seguenti qualifiche:
 - a) Commissario Penitenziario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione;
 - b) Commissario Capo Penitenziario;
 - c) Vice Questore Penitenziario.
2. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle qualifiche di:
 - a) Primo Dirigente;
 - b) Dirigente Superiore;
 - c) Dirigente Generale – Comandante del Corpo-.
3. L'articolo 5 del Decreto Legislativo del 21 maggio 2000 n. 146 è abrogato.

Art. 6.

(Funzioni del personale del ruolo direttivo e dirigente)

1. Gli appartenenti al ruolo direttivo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, svolgono funzioni di direzione operativa implicanti autonoma responsabilità decisionale, rilevante professionalità in relazione ai compiti istituzionali della Polizia Penitenziaria e sono preposti al comando dei reparti di Polizia Penitenziaria indicati all'articolo 15 della presente legge. Essi sono, altresì, preposti ad uffici o reparti non riservati al personale del ruolo dei dirigenti, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Gli stessi sono diretti collaboratori dei dirigenti e li sostituiscono nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento.
2. Il personale appartenente al **ruolo direttivo e dirigente** ha la responsabilità e la direzione, a livello tecnico operativo, dei servizi di ordine e di sicurezza degli istituti, dei servizi e delle scuole. Quello in servizio presso il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e i Provveditorati Regionali è preposto alla direzione dei servizi operativi e tecnico logistici, dei poligoni di tiro, del servizio centrale delle traduzioni e piantonamenti dei detenuti e degli internati, del Gruppo Operativo Mobile, dei Nuclei Operativi Regionali, nonché funzioni di direzione, organizzazione e coordinamento delle attività afferenti alle peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di Polizia Penitenziaria e dei servizi di amministrazione connessi.
3. Ai vice questori penitenziari, oltre alle funzioni di cui al **comma 1 e 2**, sono attribuite quelle di vicariato nelle sedi in cui non è possibile assegnare dirigenti con qualifica di primo dirigente.
4. Il personale del ruolo direttivo provvede, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia Penitenziaria.
5. Il personale del Corpo appartenente alle qualifiche dirigenziali è posto a capo di tutte le articolazioni centrali e regionali del Corpo, presso il servizio centrale delle traduzioni e dei piantonamenti, gli Istituti di Istruzione, il centro di reclutamento, il gruppo operativo mobile,

l'istituto nazionale di perfezionamento al tiro, il servizio di distribuzione e approvvigionamento per il vestiario, per l'equipaggiamento, per il casermaggio e l'armamento oltre che nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dalla presente legge.

6. Gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, ferme restando le funzioni previste dall'articolo 15 della presente legge, sono ufficiali di pubblica sicurezza. Ai primi dirigenti che non svolgono funzioni vicarie è attribuita anche la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. I dirigenti della Polizia Penitenziaria svolgono anche funzioni ispettive e hanno, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale di Polizia Penitenziaria.

8. I dirigenti e i funzionari direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria oltre ad esercitare le funzioni di cui ai precedenti comma, sono inseriti in tutti gli organismi disciplinari previsti a livello centrale e periferico, nonché in tutte le commissioni concorsuali del Corpo della Polizia Penitenziaria ministeriali e nel consiglio di amministrazione del Ministero della Giustizia qualora trattino in modo esclusivo argomenti riguardanti il Corpo di Polizia Penitenziaria. A tal fine i Dirigenti ed i Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria sostituiranno, nelle articolazioni predette, i Funzionari ed i Dirigenti dell'Amministrazione Penitenziaria non appartenenti al Corpo.

9. L'articolo 6 del Decreto Legislativo del 21 maggio 2000 n. 146 è abrogato.

Art. 7.

(Carriere del Corpo di polizia penitenziaria, allineamento con la Polizia di Stato)

1. Le carriere del personale appartenente ai ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo di Polizia Penitenziaria, per tutto quanto non previsto dalla presente legge, sono allineate ai corrispondenti ruoli del personale della Polizia di Stato.

Art. 8.

(Soppressione del Ruolo Direttivo Speciale)

1. Il Ruolo Direttivo Speciale di cui agli artt. 20,21, 22,23,24, 25 e 26 del Decreto Legislativo del 21 maggio 2000 n. 146 è soppresso.

Art. 9.

(Riallineamento al corrispondente Ruolo Direttivo della Polizia di Stato dei Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Con decorrenza giuridica dal 1 gennaio 2006, tutti i Funzionari del Corpo di Polizia Penitenziaria del Ruolo Direttivo - Ordinario e Speciale - in servizio alla data in vigore della presente legge verranno inquadrati, conservando l'anzianità posseduta nella precedente qualifica, in quella di Commissario Capo Penitenziario del Ruolo Direttivo di cui all'articolo 4 lettera b con soppressione di quello speciale.

2. I Commissari Capo provenienti dal Ruolo Direttivo Ordinario precederanno in ruolo quelli provenienti dal soppresso Ruolo Direttivo Speciale.

3. Sono abrogati gli articoli 11,12,13 del Decreto Legislativo del 21 maggio 2000 n. 146.

Art. 10.

(Promozione alla qualifica di Vice Questore Penitenziario)

1. La promozione alla qualifica di Vice Questore Penitenziario si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale del ruolo direttivo con la qualifica di Commissario Capo Penitenziario che abbia compiuto cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 11.

(Nomina a Primo Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente dei ruoli del personale della Polizia Penitenziaria avviene:

a) nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale appartenente al ruolo direttivo di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 21 maggio 2000 n°146 in possesso della qualifica di Vice Questore Penitenziario, con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) nel limite del restante venti per cento del totale dei posti disponibili dalla dotazione organica del Ruolo dei Dirigenti, rilevati al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale del Ruolo Direttivo proveniente dal soppresso Ruolo Direttivo Speciale,

di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo 21 maggio 2000 n°146, con almeno due anni nella qualifica di Vice Questore Penitenziario.

2. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso per il personale di cui al comma 1, lettera a), e secondo l'ordine della graduatoria di merito del concorso per il personale di cui al comma 1, lettera b). Ai fini della determinazione del posto in ruolo i vincitori del concorso seguono i funzionari che hanno superato il corso di formazione dirigenziale.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento e i programmi del corso di formazione dirigenziale, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con regolamento ministeriale.

Art. 12.

(Concorso per la nomina a Primo Dirigente)

1. Il concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 11 comma 1, lettera b), indetto annualmente con decreto del Capo della Polizia Penitenziaria da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria prevede, per l'ammissione e lo svolgimento, requisiti e prove d'esame analoghe a quelle per l'accesso alla qualifica di primo dirigente del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato e nel rispetto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. L'esame è diretto anche ad accertare l'attitudine del candidato a fornire soluzioni corrette sotto il profilo della legittimità, dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa.

3. L'esame non si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione inferiore a trentacinque cinquantiesimi nel colloquio.

4. Non è ammesso al concorso il personale che, alla data del relativo bando, abbia riportato:

- a. nei tre anni precedenti, un giudizio complessivo inferiore a "distinto";
- b. nell'anno precedente, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;
- c. nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della deplorazione;
- d. nei cinque anni precedenti, la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio.

5. La commissione del concorso per titoli ed esami, di cui al comma 1, nominata con decreto del Capo della Polizia Penitenziaria, è presieduta da un Dirigente Superiore del Corpo con funzioni vicarie ed è composta da:

- a. un direttore di ufficio o direzione centrale del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- b. un dirigente dei ruoli del personale della Polizia Penitenziaria che espleta funzioni di polizia con qualifica non inferiore a Primo Dirigente;
- c. un Consigliere di Stato o della Corte dei Conti;
- d. un docente universitario esperto in materie di organizzazione del settore pubblico o aziendale.

6. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ruolo Direttivo.

7. Con il provvedimento di nomina sono designati altrettanti componenti supplenti, ai fini della sostituzione dei componenti interni, tra i dirigenti dei ruoli del personale della Polizia Penitenziaria che espleta funzioni di polizia, con qualifica non inferiore a Primo Dirigente.

Art. 13.

(Nomina a Dirigente Superiore)

1. La promozione alla qualifica di Dirigente Superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.

3. Il personale appartenente al disciolto ruolo di cui all'art. 20 D. Lgs. 146/2000, potrà essere promosso alla qualifica di Dirigente Superiore nel limite massimo del venti per cento della dotazione organica del Ruolo dei Dirigenti.

Art. 14.

(Disposizioni relative al personale appartenente al Ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli Agenti di Custodia, di cui all'art. 25 Legge 15 dicembre 1990 n°395)

1. Con decorrenza giuridica al 1° gennaio 2007, il personale di cui all'art. 26 legge 15 dicembre 1990 n°395, con domanda da presentare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, entra a far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria. Nei confronti di detto personale cessano di avere efficacia le norme contenute nel predetto articolo 25 legge 15 dicembre 1990 n. 395, fatti salvi gli avanzamenti in corso e da concludersi entro il 31.12.2007.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo viene immesso nei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo in base alla tabella di comparazione annessa alla legge 1° aprile 1981 n°121 e successive modifiche.

Art. 15.

(Articolazione territoriale del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Nell'ambito dei Provveditorati regionali dell'Amministrazione Penitenziaria sono istituiti i Comandi regionali del Corpo di Polizia Penitenziaria cui è affidata la competenza sull'organizzazione e il funzionamento dei servizi in ambito regionale. Il Comandante Regionale ha doveri di dipendenza funzionale nei confronti del Provveditore Regionale.
2. Ai Comandi regionali del Corpo di Polizia Penitenziaria è preposto, secondo la [Tabella B](#) allegata alla presente legge, un Dirigente Superiore o un Primo Dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria che esercita le funzioni di Comandante Regionale.
3. In ciascuna provincia sono istituiti, alle dipendenze dei Comandanti Regionali, i Comandi Nucleo Operativo del Corpo di Polizia Penitenziaria ai quali è affidata la competenza sui controlli sui soggetti in esecuzione penale sterna, sull'organizzazione, pianificazione e il funzionamento dei servizi in ambito provinciale limitatamente alle Traduzioni e Piantonamenti, nonché sulla direzione delle attività di competenza indicate nell'articolo 16 e 17 lettera a e b della presente legge. Con Decreto del Ministero della Giustizia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Comandante Generale del Corpo saranno individuati le sedi giudiziarie presso le quali istituire i Comandi Nuclei Operativi.
4. A capo dei Comandi Nuclei Operativi è preposto un appartenente al Ruolo Direttivo.
5. Presso ogni Istituto Penitenziario, articolazione, servizio o scuola sono istituiti i Comandi di Reparti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Comandante del Reparto ha doveri di dipendenza funzionale nei confronti del Direttore dell'Istituto, servizio o scuola.
6. Il comando dei reparti di Polizia Penitenziaria operanti negli Istituti Penitenziari è affidato al personale direttivo del Corpo di Polizia Penitenziaria secondo i criteri di seguito elencati:
 - 1) reparti con più di quattrocento unità, vice questore penitenziario;
 - 2) reparti da cento a quattrocento unità, commissario capo;
 - 3) reparti con meno di cento unità, ispettore superiore sostituto commissario o appartenenti al Ruolo degli Ispettori.
7. Le scuole dell'Amministrazione Penitenziaria indicate nella [Tabella C](#) allegata alla presente legge sono trasformati in Istituti di Istruzione del Corpo e centri di reclutamento.
8. Presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma è istituita una sezione didattica autonoma con competenza sulla formazione e aggiornamento dei Funzionari Direttivi e Dirigenti del Corpo. A capo della sezione didattica è posto un Dirigente Superiore del Corpo, con funzioni di direttore del corso.
9. Presso gli Istituti di istruzione del Corpo il comando del reparto e dell'area della formazione è affidata al personale appartenente al Ruolo Direttivo e la direzione della Scuola ai dirigenti del Corpo.
10. Presso le scuole dell'Amministrazione il comando del reparto è affidato agli appartenenti del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore superiore.

Art. 16.

(Reparto Investigativo del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Nell'ambito della Direzione generale è istituito il Reparto Centrale Investigativo con uffici territoriali presso i Comandi regionali, i Comandi di Reparto e i Comandi Nucleo Operativo secondo le rispettive competenze.
2. Gli Uffici di cui al comma 1 svolgono in via prioritaria e continuativa i servizi di polizia giudiziaria previsti dall'art. 56 del codice di procedura penale e dagli artt.12 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
3. Il personale del Corpo può essere impiegato presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria istituiti presso le Procure della Repubblica, secondo quanto previsto dal Capo III, Titolo I del D.Lgs. 28 luglio 1989 n°271.

Art. 17.

(Compiti istituzionali)

1. Il Corpo di Polizia Penitenziaria espleta tutti i compiti conferitigli dalla presente legge, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dalle altre leggi e regolamenti.
2. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria provvedono inoltre:
 - a. alla vigilanza esterna ed interna degli uffici giudiziari di particolare rilevanza, ferme restando le competenze degli appartenenti alle altre Forze di polizia in merito al controllo dell'ordine pubblico nelle aule dibattimentali;
 - b. a tutti i servizi e controlli in materia di esecuzione penale esterna - permessi, permessi premio, licenze, detenuti ammessi al regime di cui all'articolo 21 Legge 26 luglio 1975 n°354 ed in regime di semilibertà - adeguandoli alle corrispondenti esigenze di rieducazione e risocializzazione dei condannati.
4. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, preposto alle attività connesse all'esecuzione penale esterna, è impiegato nei Comandi Nuclei Operativi del Corpo. Tale articolazione opera anche in diretta collaborazione con gli Uffici centrali e periferici dell'Esecuzione Penale Esterna e con gli uffici di sorveglianza e l'Autorità Giudiziaria.
5. Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria fa parte degli organismi centrali e periferici istituiti per la lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo.
6. All'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «arma dei carabinieri» sono inserite le seguenti: «, del corpo di polizia penitenziaria».
7. All'articolo 12, comma 1, lettera *f-bis*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «, in relazione ai compiti di istituto» sono soppresse.
8. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve provvedere ai servizi di tutela e di scorta del personale appartenente agli organismi centrali e periferici del Ministero della Giustizia nei confronti del quale siano state previste misure di protezione personale dall'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS), istituito nell'ambito del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
9. La Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria, su richiesta dell'UCIS, può altresì autorizzare l'impiego del personale del Corpo nei servizi di tutela e di scorta di personalità esterne all'Amministrazione della giustizia.
10. Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, su proposta del Direttore Generale - Comandante del Corpo di Polizia Penitenziaria, può autorizzare l'istituzione di specializzazioni tra i servizi della polizia penitenziaria, qualora ciò sia reso necessario per un migliore e più razionale esercizio delle funzioni di competenza del Corpo, fermo restando l'utilizzo, ai predetti fini, delle risorse finanziarie già stanziare.

. Art. 18.

(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale del Corpo di Polizia Penitenziaria è rilasciata dal Ministro della Giustizia, o, per sua delega, dal Comandante Generale del Corpo, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con un'integrazione al regolamento di servizio approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82*.
2. Il personale del ruolo direttivo e dirigenziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, in divisa o munito della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.

Art. 19.

(Modifiche legislative)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di armonizzazione delle vigenti normativa in materia penitenziaria e di polizia penitenziaria con la presente legge.
2. Nel periodo intercorrente fra la data della presente legge e quella di entrata in vigore dei decreti legislativi, si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa le vigenti disposizioni con le sotto indicate integrazioni, modifiche e abrogazioni.

Legge 26 luglio 1975 n°354

1. Articolo 4 bis, co. 2 (partecipazione al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza): aggiungere alle parole "il Direttore" le parole " e il Comandante di Reparto";
2. Articolo 16, co. 2 (partecipazione alla commissione per il regolamento interno): inserire dopo le parole "il Direttore" le parole "e il Comandante di Reparto";
3. Articolo 41, (impiego della forza fisica): sostituire i commi 2 e 4 ed aggiungere il comma 2-bis e 4 -bis:
"2. Il personale che, per qualsiasi motivo, abbia fatto uso della forza fisica nei confronti dei detenuti o degli internati, deve immediatamente riferirne al Comandante del Reparto il quale dispone, senza indugio, gli accertamenti medici necessari e procede al compimento delle indagini del caso,informandone il dirigente dell'istituto.
2-bis. Acquisita la notizia di cui al comma 2 del presente articolo, il Comandante del Reparto informa immediatamente il Direttore dell'Istituto di ogni circostanza ritenuta di interesse per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.
4. Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal Direttore dell'Istituto, acquisito parere del Comandante del Reparto.
4-bis. Nei casi previsti dal comma 4 del presente articolo, il Comandante del Reparto, acquisita l'autorizzazione all'uso delle armi determina le modalità operative dell'intervento e l'uso dell'equipaggiamento ritenuto più idoneo.";
4. Articolo 42 bis, co. 5 (uso della manette) : sostituire "la direzione penitenziaria competente" con "comando reparto-".

Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1975 n°230

5. Articolo 74, co 5, 6 e 7 (perquisizioni) : sostituire "il Direttore" con "il Comandante del Reparto";
6. Articolo 78, aggiungere il comma 1-bis "Qualora si renda necessario prevenire il compimento di atti ritenuti lesivi dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto o costituenti reato, il Comandante di Reparto può, in attesa dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, disporre che l'autore, o gli autori, di tali comportamenti siano isolati dal resto della popolazione detenuta".

Legge 15 dicembre 1990 n°395

7. Articolo 18, comma 5: sostituire le parole "ha l'obbligo di alloggiare nell'alloggio di servizio" con le parole "occupa, a domanda, l'alloggio di servizio".

Decreto Legislativo 30 ottobre 1992 n°443

8. Articolo 46 (compilazione del rapporto informativo): lettera a) sostituire " direttore delle divisione da cui dipende" con "funzionario del Corpo dal quale dipende". Il giudizio complessivo è espresso dal Dirigente del Corpo da cui dipendono. Lettera b) sostituire nella parte del giudizio complessivo "dal direttore di divisione" con "dal dirigente del Corpo da cui dipendono".
9. Articolo 47 (compilazione del rapporto informativo): lettera a) sostituire "primo dirigente" con "funzionario del Corpo dal quale dipendono". Il giudizio complessivo è espresso dal Comandante Regionale. Lettera b) sostituire nella parte del giudizio complessivo "il primo dirigente o, in assenza del primo dirigente, dal direttore della divisione" con il Comandante Regionale;
10. Articolo 48 (compilazione del rapporti informativo): lettera a) sostituire "il Direttore dell'Istituto" con il "Comandante del Reparto" - lettera b) sostituite "il Direttore dell'istituto" con il "Comandante Regionale";
11. Articolo 48 bis (organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del ruolo direttivo) : lettera a) sostituire "il direttore dell'istituto" con "il Comandante Regionale" e sostituire, in materia di giudizio complessivo "il Provveditore regionale" con il "Comandante Generale del Corpo".

D. LGS 449/1992

12. Articolo 2, co. 2 (censura): sostituire " il direttore dell'ufficio" con "il Comandante del Reparto";
13. Articolo 13, co. 4 (Consiglio centrale e regionale): sostituire lettera a) "un funzionario dell'Amministrazione Penitenziaria con qualifica di primo dirigente" con " Comandante Regionale", sostituire b) "due funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria" con "due funzionari appartenenti al ruolo direttivo";

14. Articolo 13 co. 1 (Consiglio centrale e regionale): sostituire lettera a) " dal direttore di un ufficio centrale" con " Comandante Generale del Corpo" , sostituire b) "due funzionari dell'Amministrazione Penitenziaria" con "due funzionari appartenenti al ruolo direttivo"
15. Le funzioni di segretario presso il Consiglio centrale sono svolte da un funzionario del Corpo e presso il Consiglio Regionale da un appartenente al ruolo ispettori.

D.P.R. 551/1992

16. Articolo 5, co. 2 (assegnazione e consegna delle armi): sostituire " l'Autorità dirigente" con "il dirigente o funzionario del Corpo dal quale dipende";
17. Articolo 9, co. 3 (armamento speciale di reparto): sostituire "l'Autorità dirigente" con il dirigente o funzionario del Corpo dal quale dipende".

D.P.R. 82/99

18. Articolo 16, co 2 (obbligo di reperibilità): sostituire " il Direttore dell'istituto" con "il Comandante di Reparto";
19. Articolo 20, co 1 (disposizioni generali sullo svolgimento del servizio): aggiungere dopo le parole e "i direttori" le parole nonché i dirigenti o funzionari del Corpo responsabili del servizio;
20. Articolo 22, co. 1 (impiego dei rinforzi): sostituire le parole "sentito, ove possibile," con le parole "su proposta del Comandante di Reparto";
21. Articolo 27, co. 2 (obbligo di permanenza in servizio): sostituire la parola "sentito" con le parole "su proposta del Comandante di Reparto";
22. Articolo 29, co.1 (ordini per la disciplina dei singoli servizi): sostituire le parole "emanati dal direttore" con le parole "emanati dal Comandante di Reparto. Gli ordini di servizio che interessano materie di competenza anche di altre Aree, sono visti dall'Autorità Dirigente.";
23. Articolo 30, co. 2 (foglio di servizio): sostituire le parole "predisposto dal comandante di reparto, approvato dal direttore" con le parole "predisposto dai coordinatori delle unità operative, approvato dal comandante e visto dal direttore";
24. Articolo 31, (comandante di reparto): sostituire in tutto l'articolo la parola "comandante" con le parole "coordinatore delle unità operative" e sostituire in tutto l'articolo le parole "il direttore" con le parole "il Comandante di Reparto";
25. Articolo 32 (supplenza): al comma 1 sostituire "direttore" con "Comandante del Reparto";
26. Articolo 33 (unità operative): in tutto il comma 3 sostituire "direttore" con "Comandante di Reparto";
27. Articolo 51 (N.T.P.) il Nucleo Traduzioni e Piantonamenti locale è incardinato nel Comando Nucleo Operativo del Corpo di Polizia Penitenziaria;
28. Articolo 53, comma 4 (servizi di ordine e sicurezza pubblica): sostituire in tutto l'articolo le parole "al provveditore dell'Amministrazione Penitenziaria" con le parole "al Comandante Regionale"; sostituire le parole "ai direttori" con le parole "ai comandanti di reparto"; aggiungere alle parole "al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria" le parole "- Comando Generale del Corpo";
29. Articolo 55, co 2 (preposto alla base navale): sostituire in tutto l'articolo le parole "il direttore" con le parole "il comandante della base navale";
30. Articolo 57, co. 2 (formazione degli equipaggi e degli armamenti): sostituire "il direttore" con "il comandante della base navale";
31. Articolo 71, co. 1 (ordine di uscita): sostituire le parole "dall'Autorità che lo ha disposto" con le parole "il dirigente o funzionario del Corpo responsabile del servizio";
32. Articolo 82, co.1 (proposte per le ricompense): sostituire le parole "il direttore" con le parole "il dirigente o funzionario del Corpo responsabile del servizio";

D.Lgs 146/2000

33. Articolo 9, sostituire il titolo "corso per la nomina a vice commissario penitenziario" con " corso per la nomina a commissario capo penitenziario";
34. Articolo 9 co. 2 sostituire " presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari della durata di 12 mesi" con " presso l'Istituto Superiore di Studi Penitenziari della durata di 24 mesi";
35. Articolo 14 co. 2 (norme relativi agli scrutini) aggiungere dopo "articolo 40 del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077" la frase " fermo restando che la decorrenza della nuova qualifica ha inizio dal giorno successivo a quella di maturazione dell'anzianità prevista";
36. Articolo 17 co. 1 (tessere di riconoscimento) sostituire " dal Direttore Generale dell'Amministrazione Penitenziaria" con " dal Comandante Generale del Corpo".

Art. 20.

(Ruoli Tecnici del Corpo di Polizia Penitenziaria)

1. Per le esigenze tecnico-operative del Corpo di Polizia Penitenziaria, comprese le attività attinenti della archiviazione e gestione della banca dati del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e delle procedure informatiche, dei servizi amministrativo-contabili, tecnici e sanitari sono istituiti i ruoli tecnici, secondo modalità analoghe a quanto già previsto per la Polizia di Stato.
2. Il personale appartenente ai predetti ruoli è inquadrato in carriere direttive e dirigenziali.
3. Al personale appartenente ai ruoli tecnici di cui al presente articolo, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni relative all'ordinamento del personale tecnico della Polizia di Stato anche ai fini dello sviluppo di carriera.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di stabilire i ruoli tecnici del Corpo, l'accesso e le piante organiche per ogni singolo servizio.

Art. 21.

(Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio)

1. Il personale appartenente al ruolo direttivo e al ruolo dirigenti della Polizia Penitenziaria è collocato a riposo d'ufficio al raggiungimento dei limiti di età previsti per la Polizia di Stato.
2. Gli appartenenti al ruolo direttivo con la qualifica di vice questore penitenziario, conseguono la nomina alla qualifica di primo dirigente il giorno successivo alla cessazione dal servizio per limiti di età, infermità o decesso, se nel quinquennio precedente abbiano prestato servizio senza demerito.

Art. 22

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di disciplinare l'articolazione delle strutture centrali e periferiche del Corpo di polizia penitenziaria, e le relative competenze, nonché di introdurre ulteriori disposizioni in materia di personale del Corpo, con particolare riguardo al conferimento di funzioni dirigenziali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. alla Direzione generale del Corpo di polizia penitenziaria è affidata la competenza su tutte le materie concernenti il Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della dotazione di cui all'articolo 3 delle legge 15 dicembre 1990, n. 395;
 - b. la gestione delle risorse finanziarie e strumentali attribuite al Corpo di polizia penitenziaria è demandata alla Direzione generale del bilancio e delle risorse materiali, dei beni e dei servizi del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria fino a quando il Corpo non potrà disporre di personale appartenente ai ruoli tecnici;
 - c. l'articolazione periferica del Corpo di polizia penitenziaria deve essere realizzata, nell'ambito dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, con l'istituzione dei Comandi Regionali e, in ambito provinciale presso ogni circondario di Tribunale, con l'istituzione dei Comandi Nuclei e presso ogni istituto, scuola e servizi dei Comandi di Reparto;
 - d. il comando regionale ha competenza su tutti i servizi istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria ed esercita il coordinamento delle attività devolute ai Comandi Nucleo e Comandi Reparti;
 - e. il Comandante Regionale è un dirigente superiore o un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria posto alle dipendenze funzionali del provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria;
 - f. la direzione delle Scuole del Corpo è affidata un Dirigente Superiore o a un primo dirigente del Corpo di Polizia Penitenziaria.
 - g. di provvede alla predisposizione degli opportuni criteri per la rilevazione delle dotazione organiche del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, sulla base delle effettive esigenze operative di ogni singolo servizio.

Art. 23.

(Disposizioni transitorie)

1. Il direttore generale – Comandante Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria- in prima attuazione è designato tra i dirigenti superiori del Corpo di polizia penitenziaria che abbiano maturato non meno di dieci anni di permanenza nel grado di generale di brigata del ruolo ad

esaurimento e che abbiano superato il corso di alta formazione presso la Scuola di perfezionamento delle Forze di polizia prevista dall'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Fino a quando non saranno completate le dotazioni organiche i Commissari Capi Penitenziari svolgeranno anche le funzioni che con la presente legge sono demandate ai Vice Questori Penitenziari.

Art. 24.
(Clausola finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e attraverso la riduzione della dotazione organica del ruolo direttivo pari a 200 unità.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per le direzioni generali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono destinati, nei limiti delle attività ad essa devolute ai sensi della presente legge, alla Direzione generale del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Tabella A

Dotazione organica dei Ruoli Dirigenziali e Direttivi del Corpo di Polizia Penitenziaria, determinata ai sensi dell'art. 4 della presente legge.

Qualifica	Dotazione organica
Dirigente Generale – Comandante del Corpo	1
Dirigente Superiore	25
Primo Dirigente	50
Ruolo Direttivo (Commissario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione; Commissario Capo; Vice Questore Penitenziario)	503

Tabella B

Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria sedi di Comando Regionale a cui sono assegnati Dirigenti Superiori del Corpo.

Bari: Puglia
Bologna: Emilia-Romagna
Cagliari: Sardegna
Catanzaro: Calabria
Firenze: Toscana
Milano: Lombardia
Napoli: Campania
Padova: Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige
Palermo: Sicilia
Pescara: Abruzzo – Molise
Roma: Lazio
Torino: Piemonte - Valle d'Aosta

Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria sedi di Comando Regionale a cui sono assegnati Primi Dirigenti del Corpo.

Ancona: Marche
Perugia: Umbria
Potenza: Basilicata
Genova: Liguria

Tabella C

Scuole dell'Amministrazione trasformate in Istituto Superiore di Polizia Penitenziaria, Istruzione del Corpo della Polizia Penitenziaria e Centri di Reclutamento a cui sono assegnati Dirigenti Superiori del Corpo.

Cairo Montenotte
Parma
Portici
Monastir
Sulmona

[Tabella D](#)

Uffici di dirigenza non generale istituiti presso la Direzione Generale del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ufficio I	Segreteria Comando Generale - Affari Generali - Servizi tecnico- amministrativo e logistico del Corpo- Contenzioso.
Ufficio II	Arruolamenti e concorsi - Assegnazioni ,trasferimenti e missioni.
Ufficio III	Disciplina, promozioni, avanzamenti, quiescenza, rapporti con il consiglio di amministrazione.
Ufficio IV	Rapporti con i Comandi Regionali - Comandi Reparti - Comandi Nucleo Operativo - G.O.M. - servizi operativi- Reparto Centrale Investigativo del Corpo di Polizia Penitenziaria.
Ufficio V	Istituti di Istruzione - Formazione e Aggiornamento del personale del Corpo - Poligoni di Tiro- Esercitazioni- Istituto di sperimentazione al tiro.
Ufficio VI	Specializzazioni - Servizio Navale- Servizio Cinofilo- Servizio a Cavallo- Banda del Corpo- Mezzi del Corpo.